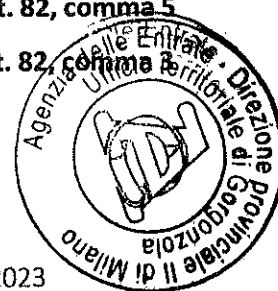


**Atto esente da imposta di bollo ai sensi del d.lgs. 117/2017, l'art. 82, comma 5
ed esente da imposta di registro ai sensi del d.lgs. 117/2017, art. 82, comma 2**



Associazione APM Parkinson Lombardia

Verbale Assemblea Straordinaria del giorno 15 aprile 2023

In data 15 aprile 2023 si è costituita l'assemblea straordinaria dell'associazione APM Parkinson Lombardia alla presenza di 33 soci con deleghe, per un totale di 99 soci.

L'assemblea si riunisce per esprimere la volontà di assumere la qualifica di "Organizzazione di volontariato" ai sensi dell'art. 32, 33 e 34 del D.Lgs.117/2017.

Il Presidente, assunta la validità dell'assemblea ai sensi dell'art. 8 dello Statuto attraverso la rilevazione delle presenze e in quanto il numero dei soci aventi diritto di partecipazione è di 192, procede come previsto ai punti dell'OdG:

1. Approvazione statuto con modifiche integrative richieste dall'Ufficio RUNTS Città Metropolitana di Milano in forma di Organizzazione di volontariato ai sensi dell'art. 32, 33 e 34 del D.Lgs.117/2017
2. Varie ed eventuali

Punto 1: Approvazione statuto con modifiche integrative richieste dall'Ufficio RUNTS Città Metropolitana di Milano in forma di Organizzazione di volontariato ai sensi dell'art. 32, 33 e 34 del D.Lgs.117/2017

Il presidente procede alla lettura articolo per articolo della proposta di statuto di seguito in Allegato 1.
L'Assemblea:

- preso atto della richiesta di integrazioni dell'Ufficio RUNTS della Città Metropolitana di Milano pervenuta in data 24.11.2022
- ribadendo la volontà di voler acquisire la qualifica di ODV ai sensi della vigente normativa in materia;

delibera

1. di approvare lo statuto (di seguito riportato in Allegato 1) conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2012, ed in particolare agli articoli 32, 33 e 34 del medesimo decreto legislativo;
2. di conferire mandato al rappresentante legale di registrare il presente verbale e lo statuto ad esso allegato presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate in esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 e da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 2;

3. di conferire mandato al rappresentante legale agli adempimenti formali e di procedere a tutti gli atti necessari per presentare lo statuto comprensivo delle richieste di integrazioni approvato in questa sede, e comunque finalizzata al buon esito dell'iscrizione alla sezione "Organizzazioni di volontariato" del Registro Unico nazionale del Terzo settore;
4. di conferire mandato al rappresentante legale di apportare eventuali modifiche allo statuto di cui al punto 1 del presente deliberato, e di natura puramente formale e funzionali all'espletamento dell'iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo settore che l'ufficio territoriale competente del Registro Unico Nazionale del Terzo settore possa richiedere in fase di analisi della domanda d'iscrizione.

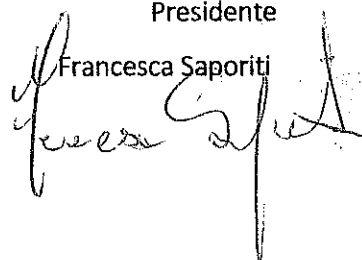
Segretario

Carlo Spertini



Presidente

Francesca Saporiti



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
Registrato il 27/3/2023 al n° 1133 s. 3
con € ESENTE versati giurata quietanza cumulativa
del 27

Il Funzionario
Donata Favata
Firma su delega del Direttore provinciale



STATUTO di A.P.M. adeguata alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 1

Denominazione

È costituita un'organizzazione di Volontariato nella forma di associazione riconosciuta/*non riconosciuta* denominata "APM Parkinson Lombardia organizzazione di volontariato" in breve "A.P.M. ODV".

Articolo 2

Sede e durata

L'Associazione ha sede in Comune di Milano, all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'associazione ha durata sino al 2050.

Articolo 3

Scopo e Attività Istituzionali

3.1 Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale: (cfr. art. 5 CTS)

– lett. a) del 1° comma dell'art.5 DLGS 117/2017 – interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

-lett. m) del 1° comma dell'art.5 DLGS 117/2017 - servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore

A tal fine l'associazione intende:

1. Promuovere la formazione di strutture atte a fornire ai soci sostegno psicologico nel processo di adattamento della malattia quali:
 - Divulgazione di tutte le informazioni utili a far fronte alla malattia nel modo migliore
 - interventi riabilitativi orientati oltre che nel recupero fisico a quello psicosociale del malato
 - riunioni periodiche per i pazienti
 - riunioni periodiche per i loro congiunti
 - attività culturali e ricreative mirate ad alleviare la situazione di isolamento in cui versano molti i parkinsoniani
 - incontri periodici con medici di varie specialità attinenti la terapia e la riabilitazione della malattia di Parkinson
2. Reclutare attraverso una rigorosa selezione informare con un corso articolato secondo le modalità ritenute più idonee dai docenti volontari fortemente motivati affinché gli iscritti possono beneficiare

dell'assistenza di personale con una competenza specifica sia presso il loro domicilio che fuori secondo le necessità del socio non autosufficiente. Qualora non fosse possibile evadere tutte le richieste di assistenza da parte dei soci la decisione ultima verrà presa a insindacabile giudizio dal consiglio direttivo o di un comitato da esso costituito a tale scopo.

3. Promuovere studi e ricerche sulle strategie terapeutiche più avanzate.

3.2 Attività diverse

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l'associazione può svolgere anche le seguenti attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all'attività principale sopra indicata, nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del CTS

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

3.3 Modalità di esercizio

L'associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Articolo 4

Associati

4.1 Numero degli associati

L'associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre organizzazioni di volontariato; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dall'art. 32, comma 1 bis, CTS.

4.2 Categorie di associati

Gli associati si dividono in:

- **Volontari:** coloro che svolgono attività in favore della associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento dello scopo della ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.
- **Ordinari:** i fondatori che non siano volontari e coloro che, successivamente alla costituzione della ODV, senza svolgere attività di volontariato, intendono parteciparvi perché ne condividono le finalità e gli scopi.

I soci ordinari possono essere così classificati:

- = Soci fondatori
- = soci ordinari

- = soci sostenitori
- = soci benemeriti

Sono soci fondatori i soci che hanno costituito l'associazione. La qualifica di socio ordinario o sostenitore si acquisisce in dipendenza della quota associativa versata.

Sono soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche, gli enti, gli Istituti, Le organizzazioni ai quali il Consiglio Direttivo attribuisca tale qualifica perché ritenute in grado per qualità, titoli, attività di dare a APM un contributo di opere e di prestigio o perché abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell'associazione.

Le persone giuridiche, gli enti, gli Istituti, le organizzazioni associate devono essere enti di Terzo settore o senza scopo di lucro, i quali sono ammessi a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato già associate.

4.3 Ammissione

L'ammissione avviene su domanda dell'interessato accolta con delibera del Consiglio Direttivo. L'organo amministrativo deve rispondere entro i sessanta giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che si pronunci l'assemblea degli associati.

4.4 Diritti e doveri

L'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri.

Gli associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra cui quello di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale, entro quindici giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Articolo 5

Volontari

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderente agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 6

Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato. L'associato può recedere in ogni momento dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Articolo 8

Assemblea degli Associati

8.1 Competenza

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

8.2 Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno sette giorni prima dell'assemblea.

8.3 Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati. Quale data d'iscrizione si considera quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti)/40 (*quaranta*)/50 (*cinquanta*) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

8.4 Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) sia consentito al verbalizzante percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) sia consentito a tutti gli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo.

8.5 Maggioranze

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

9.1 Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri variabile da tre a sette determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra gli associati persone fisiche o anche tra gli aderenti degli enti associati e da questi indicati. Il Consiglio Direttivo dura in

carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri, i quali scadono con gli altri componenti.

9.2 Funzioni

Il consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- nominare il Presidente e eventualmente il Vice Presidente;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.
- nominare il coordinatore scientifico
- nominare i consulenti scientifici
- costituire comitati e/o sezioni per lo svolgimento di compiti specifici
- ratificare i provvedimenti di competenza del consiglio assunti dal Presidente in via d'urgenza
- assumere il personale necessario per la gestione dell'ente non si curata nei soci nei limiti indicati dalla normativa vigente in materia di volontariato
- nominare all'occorrenza secondo le dimensioni assunte dall'ente il direttore deliberando i relativi poteri

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

9.3 Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno quarantotto ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi membri in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano in carica almeno tre consiglieri.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

9.4 Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell'art. 2475-ter codice civile.

Articolo 10

Presidente dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto all'interno del Consiglio.

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto; è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'associazione in qualunque grado.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro,
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'associazione,
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'associazione,
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo,
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo,
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 11

Organo di Controllo

11.1 Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

11.2 Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente. Si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13

I consulenti scientifici e il coordinatore scientifico

L'associazione può avvalersi della consulenza di professionisti qualificati (neurologici, psicologi, fisioterapisti, terapisti della riabilitazione, dietologi, logopedisti ed altri) in tema di ricerca informazione scientifica e assistenza sanitaria e farmacologica il loro operato sarà coordinato dal coordinatore scientifico nominato dal consiglio direttivo.

Articolo 14

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato ad un idoneo Istituto bancario di nota e comprovata sull'indennità alle condizioni più economicamente vantaggiosa per l'ente.

I mandati di pagamento saranno emessi con firma disgiunta dal presidente e dal tesoriere.

Quest'ultimo è abilitato a svolgere tutte le transazioni finanziarie necessarie all'espletamento dell'attività ordinaria dell'organizzazione.

Articolo 15

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili conferiti all'atto della Costituzione nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Articolo 16

Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS ai sensi di legge, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le rispettive condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve:

- pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati;
- predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione di volontariato o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

Articolo 17

Devoluzione

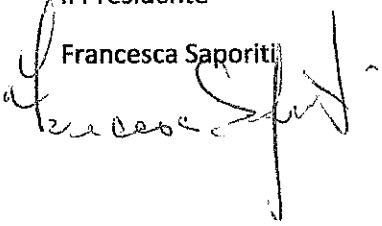
In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 9 del CTS.

Questo documento è composto da 12 pagine compresa questa.

Milano, 15 aprile 2023

Il Presidente

Francesca Saporiti



Il Segretario

Carlo Spertini

